

Bollo di

€. 16,00

AL COMUNE DI TRIBIANO

Piazza Giovanni Paolo II

20067 Tribiano (MI)

OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico per attività politiche.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n° _____
in nome e per conto di (specificare: Partito politico, movimento, associazione)

con sede in _____ via _____ n° _____
Codice Fiscale _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per (specificare il tipo di iniziativa)

su Via /Piazza _____ (ml. _____ x ml _____ =mq. _____)
il giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
(e/o in alternativa -cancellare la parte che non interessa)
su Via /Piazza _____ (ml. _____ x ml _____ =mq. _____)
il giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
(e/o in alternativa -cancellare la parte che non interessa)
su Via /Piazza _____ (ml. _____ x ml _____ =mq. _____)
il giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
con le seguenti attrezzature (specificare es.: tavolo, gazebo, ombrellone, banchetto, etc.)

Comunica di preferire la consegna dell'autorizzazione con la seguente modalità:

☐ invio a mezzo e-mail (modalità possibile solo per gli esenti) alla seguente e-mail

☐ invio al seguente indirizzo: _____

☐ ritiro direttamente c/o ufficio tributi presso la sede municipale

A tale scopo allega:

n. 1 marca da bollo da € 16 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta (salvo esenzione).

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessari e per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Tribiano, _____

Firma del richiedente

AVVERTENZE

La domanda non completa dei dati necessari ai fini dell'esame e rilascio dell'autorizzazione non avrà seguito e sarà archiviata. Nel caso la richiesta sia esente dall'imposta di bollo, l'interessato dovrà compilare l'autocertificazione sotto riportata.

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n° _____
in qualità di _____ del (specificare: Partito politico/movimento/associazione)

con sede in _____ via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ tel. _____ sotto la
sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445

DICHIARA

Di essere esente dall'imposta di bollo:

in quanto la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642;(vedere specifiche per raccolta firme e propaganda sotto riportate).

_____ data _____

_____ Firma del richiedente

(se la firma non viene fatta in presenza di un dipendente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Le istanze presentate all'Amministrazione Comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine (C.f.r. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009)

SPECIFICHE PER RACCOLTA FIRME E PROPAGANDA

1) Raccolta di firme per candidature elettorali (art. 14, c.3, L. 53/90).

L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 180 giorni antecedenti le votazioni.

2) Raccolta di firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e petizioni legislative

L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni.

3) Propaganda elettorale e propaganda referendaria

L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 30 giorni antecedenti le votazioni.

DICHIARA

che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCILBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. L. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ), oltre che con le condizioni previste dal Regolamento TOSAP.

Tribiano, _____

firma _____

NORMATIVA

•artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica, i quali prevedono rispettivamente che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... ” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

•XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana, la quale al primo comma dispone che “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...”;

•Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCILBA), in attuazione della XII disposizione transitoria e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”;

•artt. 4 e 5 della medesima legge SCILBA che testualmente recitano: art. 4 “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguita le finalità indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni” (omissis); art. 5: “Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire” (omissis); •Legge 13/10/1975, n. 654 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale... ”, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce che “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...”;

•art. 1 “Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” del D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO), contenente “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, il quale dispone, tra l'altro, che “... È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”; l'art. 2 “Disposizioni di prevenzione” dispone al comma 1 “Chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila” ed al comma 2 “È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”;

•art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 (c.d. “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ”) il quale contiene “le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.